



COMUNICATO STAMPA 711/18 4.12.2018

Norme più chiare, più eque e più facili da applicare per i conducenti di autocarri - il Consiglio approva la sua posizione

Il Consiglio ha approvato in data odierna la sua posizione (orientamento generale) su una **riforma essenziale del settore dei trasporti su strada**, che riguarda fra l'altro le **condizioni di lavoro dei conducenti**, norme speciali sul **distacco** dei conducenti nel trasporto internazionale, l'accesso al mercato del trasporto merci e un'applicazione potenziata. La riforma è volta a garantire un equilibrio tra condizioni di lavoro adeguate per i conducenti e la libera prestazione di servizi transfrontalieri per i trasportatori. Garantirà inoltre certezza al settore e porrà fine alle divergenze di interpretazione delle norme.



L'accordo odierno mira a offrire norme più eque per i conducenti e le società di trasporti e una maggiore efficacia per le autorità nazionali di controllo. I conducenti professionali beneficeranno di migliori condizioni di lavoro e le società che operano in differenti Stati membri otterranno una maggiore certezza del diritto e meno burocrazia. Raggiungere un accordo su queste proposte era una priorità assoluta per la presidenza austriaca.

Norbert Hofer, ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia, presidente del Consiglio

Un elemento fondamentale per migliorare l'applicazione consiste nel disporre di un modo affidabile per registrare il luogo e l'ora in cui l'autocarro ha attraversato la frontiera e localizzare le attività di carico e scarico. La seconda versione del **tachigrafo intelligente** farà tutto questo automaticamente. Tutti i veicoli che effettuano operazioni di trasporto internazionale dovranno essere dotati di tale dispositivo entro la fine del 2024.

In relazione al **cabotaggio** (operazioni svolte dalle società di trasporti all'interno di un mercato nazionale al di fuori del proprio paese), il Consiglio mantiene la norma attuale di consentire un massimo di 3 operazioni su 7 giorni. Il miglioramento delle misure di applicazione dovrebbe rendere il monitoraggio della conformità più efficiente ed efficace. Per impedire il cabotaggio sistematico, sarà introdotta una fase intermedia di x giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese con lo stesso veicolo.

I criteri relativi alla **sede** delle società di trasporti includeranno un regolare ritorno dei veicoli alla sede operativa della società, per favorire la lotta alle società di comodo.

Il trasportatore dovrà organizzare gli orari di lavoro dei conducenti in modo che questi possano **tornare al proprio domicilio** (nel paese di stabilimento del trasportatore) almeno una volta ogni quattro settimane o, se il conducente sceglie di prendere due riposi settimanali ridotti, dopo tre settimane sulla strada.

Per garantire **condizioni di lavoro** adeguate per i conducenti, il riposo settimanale regolare deve essere trascorso al di fuori della cabina. Tuttavia, al fine di affrontare problemi pratici nel trovare un alloggio adeguato, il riposo settimanale regolare può eccezionalmente essere trascorso nel veicolo nel rispetto di determinati criteri.

La riforma precisa il modo in cui i conducenti professionali beneficeranno del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso posto. La regola generale sarebbe che, se un'operazione è organizzata in modo che il legame tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento rimane intatto, il conducente dovrebbe essere escluso dalle norme in materia di **distacco**. Questo implica che le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno, è consentito un massimo di due ulteriori attività di carico/scarico in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco. Anche il transito è escluso. Per tutti gli altri tipi di operazioni, incluso il cabotaggio, si applicherebbe il regime completo di distacco dal primo giorno dell'operazione. Le norme specifiche sul distacco dovrebbero essere operative entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'atto giuridico.

Le proposte sono parte integrante del primo pacchetto sulla mobilità, presentato dalla Commissione nel giugno 2017.

I testi concordati in data odierna sono la posizione del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo sul testo definitivo.

Il testo integrale della posizione del Consiglio ("orientamento generale") sarà messo a disposizione sulla presente pagina web.

Press office - General Secretariat of the Council

Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319 press.office@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press